



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale *suissetec*

del 7 marzo 2025

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹
sulla formazione professionale,

decreta:

Art. 1

È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (*suissetec*) conformemente al regolamento del 21 giugno 2024² allegato.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2025.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

7 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ RS 412.10

² Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Allegato
(art. 1)

Regolamento del fondo per la formazione professionale suissetec

Sezione 1: Denominazione e scopo

Art. 1 Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale suissetec» un fondo per la formazione professionale (in seguito denominato «fondo») dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPPr).

Art. 2 Scopo

¹ Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nella tecnica della costruzione, in particolare nei rami riscaldamento, ventilazione/climatizzazione, impianti sanitari e lattoneria.

² Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, assistite dall'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec), che:

³ RS 412.10

- a. offrono o forniscono prodotti e prestazioni nei settori progettazione, installazione, manutenzione, commercio e fabbricazione nei rami della tecnica della costruzione riscaldamento, ventilazione/climatizzazione, impianti sanitari e lattoneria; e
- b. sono membri di suissetec o assoggettate al fondo in seguito al conferimento dell'obbligatorietà generale.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

¹ Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore o della formazione professionale continua:

- a. titoli della formazione professionale di base
 1. installatrice di riscaldamenti AFC/installatore di riscaldamenti AFC,
 2. costruttrice di impianti di ventilazione AFC/costruttore di impianti di ventilazione AFC – montaggio,
 3. costruttrice di impianti di ventilazione AFC/costruttore di impianti di ventilazione AFC – produzione,
 4. installatrice di impianti sanitari AFC/installatore di impianti sanitari AFC,
 5. lattoniera AFC/lattoniere AFC,
 6. progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC (campo professionale: progettazione nella tecnica della costruzione),
 7. progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC (campo professionale: progettazione nella tecnica della costruzione),
 8. progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC (campo professionale: progettazione nella tecnica della costruzione),
 9. addetta agli impianti di riscaldamento CFP/addetto agli impianti di riscaldamento CFP (campo professionale: tecnica della costruzione),
 10. addetta agli impianti di ventilazione CFP/addetto agli impianti di ventilazione CFP (campo professionale: tecnica della costruzione),
 11. addetta agli impianti sanitari CFP/addetto agli impianti sanitari CFP (campo professionale: tecnica della costruzione),
 12. addetta ai lavori di lattoneria CFP/addetto ai lavori di lattoneria CFP (campo professionale: tecnica della costruzione);
- b. titoli della formazione professionale superiore
 1. capo montatrice di riscaldamenti/capo montatore di riscaldamenti con attestato professionale federale,
 2. capo montatrice di impianti sanitari/capo montatore di impianti sanitari con attestato professionale federale,
 3. capo lattoniera/capo lattoniere con attestato professionale federale,

4. capoprogetto nella tecnica della costruzione con attestato professionale federale,
5. maestra in riscaldamenti/maestro in riscaldamenti con diploma federale,
6. maestra in pianificazione nella termica dell'edificio/maestro in pianificazione nella termica dell'edificio,
7. maestra in impianti sanitari/maestro in impianti sanitari con diploma federale,
8. progettista in impianti sanitari con diploma federale,
9. maestra lattoniere/maestro lattoniere con diploma federale.

² Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1 lettere a–b. Inoltre, è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore senza essere in possesso di uno dei titoli di cui al capoverso 1.

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 7

Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling;
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;
- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di qualificazione delle offerte formative sostenute da suissetec, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;
- e. reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

- f. partecipazione a campionati delle professioni svizzeri e internazionali;
- g. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute da suissetec in relazione ai compiti svolti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 8 Base di calcolo

¹ La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

² Il contributo è calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

Art. 9 Contributi

¹ I contributi sono il risultato della somma dei seguenti importi:

- a. del contributo per azienda secondo l'articolo 4: CHF 350.00
- b. contributi pro capite secondo l'articolo 5: CHF 50.00

² Le aziende individuali sono tenute al versamento di contributi.

³ Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

⁴ Per i membri di suissetec questi contributi sono inclusi nella quota sociale.

⁵ I contributi sono versati annualmente.

Art. 10 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

² L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁴ sulla formazione professionale.

Art. 11 Limitazione delle entrate

¹ Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

² Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

⁴ RS 412.101

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 12 Comitato centrale

¹ Il Comitato centrale di suissetec è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

² Assolve in particolare i seguenti compiti:

- a. nomina i membri della Commissione del fondo;
- b. istituisce un segretariato;
- c. emana un regolamento esecutivo;
- d. ridefinisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e l'importo destinato alla costituzione di riserve;
- e. decide in merito a ricorsi contro decisioni della Commissione del fondo.

Art. 13 Commissione del fondo

¹ La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

² Delibera in materia di:

- a. assoggettamento di un'azienda al fondo;
- b. determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;
- c. esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

³ Approva il preventivo e sorveglia il segretariato.

Art. 14 Segretariato

¹ Il segretariato dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

² È responsabile della riscossione dei contributi, dell'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 15 Presentazione dei conti, revisione e contabilità

¹ Il segretariato gestisce il fondo non autonomo in una contabilità separata. Il capitale del fondo è esposto separatamente nel conto annuale di suissetec.

² I conti del fondo vengono controllati da un ufficio di revisione indipendente nell'ambito della revisione annuale dei conti di suissetec, conformemente agli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni⁵.

³ Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 16 Vigilanza

¹ Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

² I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza alla SEFRI.

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 17 Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato il 21 giugno 2024 dall'assemblea dei delegati in virtù dell'articolo 38 dello statuto del 1° gennaio 2018 di suissetec.

Art. 18 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 19 Scioglimento

¹ Il Comitato centrale può sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

² Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine con l'obbligo di utilizzarlo.

Art. 20 Sostituzione di un precedente regolamento

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del fondo per la formazione professionale suissetec del 17 giugno 2011.

20 febbraio 2025

suissetec

Daniel Huser
Presidente centrale

Christoph Schär
Direttore

⁵ RS 220

